



Città di Cuneo

Settore Contratti e personale
Contratti e appalti

Cuneo, 5 luglio 2016
Protocollo n. 44438

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per la Polizia Municipale [C.I.G. 666635415A]

Chiarimento n. 1

A seguito di richiesta da parte di impresa interessata a partecipare alla procedura in oggetto, preciso che:

- per la partecipazione alla procedura di cui all'oggetto, gli operatori economici devono prendere in considerazione il capitolato speciale di appalto pubblicato in allegato all'avviso di indagine di mercato e scaricabile dal sito internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it];
- come espressamente previsto dall'articolo 22 del capitolato speciale di appalto rubricato "Garanzie, responsabilità e coperture assicurative", la copertura assicurativa dovrà escludere il pagamento di ogni tipo di franchigia da parte della stazione appaltante;
- le autovetture in noleggio non circoleranno nelle aree aeroportuali;
- relativamente al punto 3) "Guasti accidentali kasko" dell'articolo 22 sopra citato, con la richiesta copertura assicurativa l'aggiudicatario manleva la stazione appaltante dal pagamento dei danni prodotti dalla medesima e da terzi al veicolo stesso;
- come previsto dall'articolo 28 del capitolato speciale di appalto rubricato "Risoluzione del contratto", il mancato pagamento di premi assicurativi della polizza RCT e RCO comporta la risoluzione del contratto; per polizze R.C.T. e R.C.O. si intendono quelle aziendali stipulate dall'aggiudicatario;
- l'importo complessivo del servizio è fissato in € 81.967,21 oltre all'Iva nella misura di legge. L'importo complessivo del servizio, inclusa l'Iva nella misura di legge, ammonta a € 100.000,00 come indicato all'articolo 25 del capitolato speciale di appalto rubricato "Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento del canone";

- recenti orientamenti giurisprudenziali hanno riconosciuto la validità della dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa con riferimento al possesso dei requisiti di moralità professionale dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; trattandosi di fatti riguardanti soggetti terzi, il legale rappresentante può rendere la dichiarazione di cui all'allegato "A1" solo se ne è a conoscenza, non potendo essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia completa conoscenza e certezza;
- trattandosi di acquisizione di servizi di importo inferiore a € 150.000, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in oggetto non devono effettuare il versamento relativo al contributo ANAC;
- come previsto dall'articolo 3 del capitolato speciale di appalto rubricato "Caratteristiche tecniche minime dei veicoli", che recita testualmente: ...*"la stazione appaltante potrà chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno 6 interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivo di sicurezza [non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente dell'autoveicolo o normale usura]..."* il veicolo in sostituzione sarà noleggiato per la durata residua del contratto;
- come previsto dall'articolo 23 del capitolato speciale di appalto rubricato "Penalità", il Comune potrà comminare sanzioni pecuniarie in caso di ritardo nella consegna non imputabile alla stazione appaltante, a forza maggiore, a caso fortuito o al fornitore, rispetto ai termini indicati all'articolo "Consegna del veicolo". L'appaltatore dovrà corrispondere, per ciascuno giorno di ritardo, alla stazione appaltante una penale pari all'1 per mille del valore del contratto relativo al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del danno. Tale penale non verrà applicata in caso di eventi non controllabili dall'appaltatore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili come previsto dall'articolo 7 del capitolato speciale di appalto "Mancata consegna" a condizione che l'appaltatore provveda a giustificare il sopraggiunto ritardo con le modalità e i termini previsti dal sopraccitato articolo 7;
- il punto 3 dell'articolo 2 del disciplinare di gara rubricato "Soggetti ammessi alla gara" recita testualmente: ... *"capacità tecnica e professionale: aver svolto nell'ultimo triennio [2013-2014-2015] a favore di committenti pubblici o privati almeno 3 (tre) servizi di noleggio autoveicoli senza conducente a lungo termine (durata contrattuale non inferiore a 12 mesi) per un importo contrattuale non inferiore a € 100.000,00 [oltre all'Iva nella misura di legge]..."*. Nel caso in cui un operatore sia affidatario di fornitura CONSIP, tale requisito può essere autocertificato con l'indicazione di un'unica fornitura, considerato che quest'ultima è cumulativa di più servizi di autonoleggio.

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente